

Papà Separati Liguria

Associazione per la Bigenitorialità e la tutela dei diritti dei figli nella separazione

Articolo 1

(Costituzione)

E' costituita l'associazione denominata "**Papà Separati Liguria Liguria- Associazione per la bigenitorialità e la tutela dei diritti dei figli nella separazione**" che possiede le caratteristiche e le finalità di un «Organismo di volontariato», non ha scopo di lucro, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite, e pertanto adeguate alle indicazioni della legge 11/8/1991 n. 266 e della legge regione LIGURIA 28-05-1992, n. 15.

Gli aderenti devono prestare la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

In ogni caso è vietato ogni rapporto di contenuto patrimoniale fra i Soci dell'Associazione e l'Associazione medesima.

L'organizzazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali, democratici e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Articolo 2

(Sede sociale e durata)

L'Associazione ha sede in **Savona** e ha durata **illimitata**.

Il consiglio direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre, nonché istituire sezioni staccate, anche in altre città della regione, senza necessità di deliberazione dell'assemblea.

Articolo 3

(principi ispiratori)

L'Associazione "**Papà Separati Liguria-Associazione per la bigenitorialità e la tutela dei diritti dei figli nella separazione**", svolge attività di volontariato in favore di tutti coloro che vogliono vivere la propria paternità o maternità con consapevolezza, responsabilità e partecipazione (o comunque sostengono questi principi) e cercano quindi di mantenere un rapporto adeguato con i figli: a tale fine sono disponibili agli "oneri" necessari in termini di tempo libero, amicizie, impegno sul lavoro, carriera, guadagno, luogo di residenza; che i figli mantengano buoni ed adeguati rapporti con entrambe le figure genitoriali; a tal fine i padri e le madri devono collaborare tra di loro all'educazione dei loro figli (art. 29 e 30 della Costituzione Italiana).

I soci inoltre mantengono tra loro la mutua solidarietà, l'accoglienza, l'ascolto reciproco, la massima trasparenza delle informazioni, la mutua collaborazione per il raggiungimento dei fini sociali e la riservatezza; i responsabili dell'Associazione in particolare, devono mantenere un elevato spirito solidaristico e di servizio verso i soci e l'Associazione.

L'Associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed intende raggiungere lo scopo sociale attraverso i seguenti obiettivi:

Papà Separati Liguria

Associazione per la Bigenitorialità e la tutela dei diritti dei figli nella separazione

Le finalità e gli scopi

L'Associazione ha le finalità e gli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto nonché quelli di cui alla "Legge-quadro sul volontariato" n° 266 del'11 agosto 1991 e al Dlg. N.460 del 4 dicembre 1997 "Riordino della disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e alle implementazioni delle leggi regionali sul volontariato.

Gli obiettivi che l'Associazione si propone di perseguire sono:

1. Promuovere ed incentivare la creazione di una nuova cultura della separazione (rispettosa dei diritti dei minori e dei soggetti più deboli), mirante alla effettiva salvaguardia dei figli e, più specificamente, dei minori nella separazione: in particolare, per questi ultimi, di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori e quindi ricevere cure, educazione, istruzione, affetto e disponibilità al dialogo da ciascuno di essi. Ciò in sintonia con quanto stabilito dagli articoli 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione Italiana, dalla recente "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia", ratificata dall'Italia con Legge n°176 del 27.5.91, dall'art. 155 del Codice Civile ed art. 6 comma 2 "Legge sul divorzio".
2. Fare emergere l'importanza: per l'educazione e la crescita psicofisica del bambino, per l'importanza della funzione educativa che devono svolgere entrambi i genitori, ponendosi tra loro in relazione di assoluta eguaglianza soprattutto nei confronti dei figli (bigenitorialità) e per il mantenimento di buoni rapporti tra gli ex coniugi, presso organi istituzionali della repubblica.
3. Confermare e diffondere tali diritti dei figli e dei genitori.
4. Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà a vantaggio delle soggetti più svantaggiati, con la creazione di reti di servizi e di opere, atte a favorire l'assistenza morale e materiale dei soggetti sopraccitati che versino in particolare stati di necessità, fornendo assistenza umana e sociale ai genitori che, per qualsivoglia ragione, si trovano in difficoltà nello svolgimento della funzione naturale di genitori
5. Favorire una migliore qualità della vita dei minori.
6. Tutelare e promuovere i diritti dei genitori non conviventi e non affidatari.
7. Promuovere attività educative, culturali e scientifiche, tese a valorizzare le funzioni genitoriali, di cui all'art. 30 della Costituzione Italiana, anche attraverso interventi realizzati da specialisti del settore
8. Formazione continua dei soci e degli altri interessati attraverso la realizzazione di incontri formativi al fine di promuovere e approfondire uno stile di vita ispirato e fondato su valori laici della costituzione repubblicana.

Papà Separati Liguria

Associazione per la Bigenitorialità e la tutela dei diritti dei figli nella separazione

9. Realizzazione di incontri di informazione, ricerche, conferenze, giornate di studio, seminari, dibattiti, convegni su tematiche inerenti la diffusione di una cultura basata sulla tutela dei diritti della infanzia ed in particolare finalizzata alla prevenzione del disagio giovanile;
10. Realizzazione di ogni altra attività affine o inerente allo scopo associativo e diretta alle persone destinatarie dei servizi offerti.

Per il conseguimento degli scopi statutari l'Associazione potrà anche organizzare laboratori teatrali ed artigianali, attività ludiche e di intrattenimento, spettacoli, concorsi di fotografia e di arti visive e letterarie, mostre, cineforum e tutto ciò che, di volta in volta, sarà idoneo alla buona riuscita della finalità perseguita.

Infine, per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione potrà collaborare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, con analoghe associazioni, Cooperative Sociali, Istituzioni e Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali, promuovendo ed aderendo a Consorzi a Federazioni e ad altre organizzazioni dell'associazionismo a livello nazionale. Essa potrà usufruire, inoltre, di contributi, sussidi, finanziamenti e di tutte le provvidenze in genere previste da Enti ed Organismi pubblici e privati regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, nonché da qualsiasi altro Ente, struttura, associazione o singoli individui, le cui attività siano compatibili con il presente Statuto.

I servizi e le attività resi dall'Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici, ma con essi si pongono in atteggiamento di integrazione e di promozione perseguendo, in specifici casi, anche l'umanizzazione delle strutture e degli interventi istituzionali degli enti stessi."

A tale scopo l'Associazione si propone di operare:

- Attraverso una capillare opera di divulgazione, incidere a livello giuridico, e normativo, attraverso leggi, prassi operative e servizi o interventi, stabilendo regole nuove e più adatte alle necessità dei figli, coinvolgendo su queste problematiche i politici, mediatori familiari, educatori, psicologi, giudici, assistenti sociali sia in via preventiva che assistenziale.
- Fare emergere una casistica di situazioni di disagio evidente mantenute dall'attuale legislazione e supportate dalla attuale cultura.
- Stabilire e mantenere collegamenti con Enti ed organizzazioni, pubbliche e private, nazionali o estere, che svolgono attività nello stesso ambito.
- In base alla legge 328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali", proporsi come ente di raccordo fra genitori separati e le pubbliche istituzioni, cercando di stilare le convenzioni con le stesse istituzioni, attraverso anche gli accordi di programma sempre previsti dalla legge 328/2000.
- Incoraggiare e favorire studi e ricerche.
- Istituire borse di studio e collaborare con le facoltà interessati alla problematica.

Papà Separati Liguria

Associazione per la Bigenitorialità e la tutela dei diritti dei figli nella separazione

- Stabilire rapporti di collaborazione e di partecipazione con altre associazioni del terzo settore aventi come comune denominatore il benessere dei minori.

Queste finalità vengono raggiunti promuovendo e organizzando riunioni, convegni, congressi, attività formative, curando pubblicazioni, ricerche sociali e scientifiche, diffusione di notizie, informazioni e altre iniziative simili.

L'Associazione si ispira e riconosce moralmente i seguenti Atti internazionali ufficiali:

- Dichiarazione di Ginevra del marzo 1924.
- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10.12.1948.
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950.
- Dichiarazione dei diritti del bambino del 20.11.59.
- Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.89.

E' facoltà dell'Associazione concordare forme di collaborazione con altre associazioni o federazioni a carattere nazionale e/o internazionale, aventi scopi analoghi ed in particolare aventi le seguenti caratteristiche:

- Appartenenza all'area paternità – maternità separazione – minori.
- Democraticità reale.
- Assenza di fini di lucro sia come Associazione e sia potenzialmente dei singoli responsabili.
- Assenza di caratteristiche maschiliste o femministe intese entrambe come negazione del principio dell'“educare insieme” di cui sopra e dell'assoluta parità dei sessi.

Articolo 4

(Convenzioni e accordi)

Per conseguire lo scopo e gli obiettivi indicati nell'art. 3, l'Associazione potrà stipulare convenzioni e/o concludere accordi con Enti Locali (Comuni, Province), con la Regione Liguria, con Enti Morali pubblici e privati e con istituzioni sociosanitarie pubbliche e private, Enti non Commerciali, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), gruppi professionali e/o consulenti esterni.

Tali convenzioni si potranno concludere sempre nei limiti di quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in tema di organismi di volontariato

Articolo 5

(Servizio civile)

Papà Separati Liguria

Associazione per la Bigenitorialità e la tutela dei diritti dei figli nella separazione

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo, l'Associazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, l'inserimento di obiettori di coscienza e volontari in servizio civile mediante convenzione diretta con i competenti organi dello Stato o indiretta attraverso Enti convenzionati con i medesimi.

Articolo 6

(I soci aderenti)

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini che, nell'ottica di un impegno di volontariato personale, spontaneo, gratuito e costante, ne condividono gli scopi sociali, le finalità e i programmi, ne accettano lo Statuto e intendono prestare le proprie risorse personali e/o professionali e/o finanziarie per esclusivi fini di solidarietà.

Articolo 7

(Collaboratori dell'associazione)

La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo tra chi aderisce e l'Associazione. Essa può assumere, ad esclusione dei Soci, personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto delle finalità statutarie.

Articolo 8

(Adesione all'Associazione)

I Soci partecipano agli incontri sociali, collaborano attivamente allo svolgimento dei programmi dell'Associazione e versano annualmente la quota sociale stabilita dall'Assemblea dei soci.

Le quote associative e i contributi non sono rivalutabili né trasmissibili e i versamenti effettuati non sono, in nessun caso, ripetibili.

Per l'attività prestata dai soci non è prevista alcuna forma di compenso; sono ammessi solo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dai Soci per lo svolgimento delle attività associative, purché adeguatamente documentate, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Quanti desiderano far parte dell'Associazione in qualità di Soci, devono presentare domanda formulata per iscritto indirizzata al Consiglio Direttivo la quale deve contenere:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza, cittadinanza, attività svolta e codice fiscale;
- b) il curriculum vitae personale;
- c) l'espressa dichiarazione di aver preso visione e di accettare l'Atto Costitutivo ed il presente Statuto, nonché di osservare le deliberazioni e le disposizioni degli organi sociali dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione in qualità di socio ha durata illimitata e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso o di esclusione.

Essa decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Papà Separati Liguria

Associazione per la Bigenitorialità e la tutela dei diritti dei figli nella separazione

Articolo 9

(Obblighi e diritti dei soci)

L'iscrizione all'Associazione comporta :

obblighi del socio aderente di:

- a) corrispondere le quote associative deliberate annualmente dall'Assemblea dei Soci;
- b) osservare lo Statuto, nonché le deliberazioni e gli orientamenti che saranno adottati dai competenti organi;
- c) contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- d) partecipare personalmente o mediante delega agli incontri sociali stabiliti. Ogni socio può

assumere una sola delega.

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla gestione dell'Associazione secondo le modalità stabilite, alle sedute dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;
- b) prendere parte a tutte le manifestazioni ed attività organizzate dall'Associazione;
- c) prendere visione dei registri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone

richiesta scritta alla Segreteria;

- d) essere assicurati, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/1991, quando prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché

per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10

(Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde:

- 1) per dimissioni, presentate dal Socio per iscritto al Consiglio Direttivo;
- 2) per decadenza in caso di decesso del socio o sua incapacità, interdizione e/o

inabilitazione, condanna definitiva per azioni incompatibili con sua la permanenza nell'Associazione;

- 3) per esclusione, quando il socio:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;

- b) abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall'associazione;

- c) si renda moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo e per almeno due anni;

Papà Separati Liguria

Associazione per la Bigenitorialità e la tutela dei diritti dei figli nella separazione

d) arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione;

Nel caso di dimissioni o morte come esposto nei precedenti commi il recesso avrà decorrenza immediata e il Socio sarà cancellato dal libro dei Soci.

Negli altri casi, previo discrezionale provvedimento di sospensione adottato dal Consiglio Direttivo a norma del successivo art.14, la qualità di socio verrà meno a norma della lettera i) del successivo art. 13.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione o sulla quota associativa, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Articolo 11

(Organi)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà alla partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Articolo 12

(L'assemblea dei soci)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel libro dei Soci da almeno un mese, prima della data di convocazione dell'assemblea.

Ciascun Socio ha facoltà di discussione e gode del diritto di voto. Possono partecipare all'Assemblea con funzioni solo consultive eventuali esperti di cui l'Associazione si avvale.

Ogni membro dell'Assemblea può esprimere un solo voto. È prevista la partecipazione a mezzo

delega scritta e ciascun Socio può ricevere non più di una delega. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e da esso convocata, anche al di fuori della sede sociale, purché nel medesimo territorio comunale o limitrofo, almeno una volta l'anno, entro il primo quadrimestre, per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata dei due terzi dei suoi membri o di almeno un terzo dei Soci.

Salvo quanto stabilito diversamente in appresso e al successivo art.13, l'assemblea è considerata validamente costituita quando, in prima convocazione, sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

Papà Separati Liguria

Associazione per la Bigenitorialità e la tutela dei diritti dei figli nella separazione

Nel caso in cui l'ordine del giorno dell'Assemblea preveda modifiche statutarie, è necessaria la presenza di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto .

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'avviso di convocazione delle assemblee, firmato dal Presidente e contenente la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno, deve essere affisso almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta presso i locali della sede sociale. In alternativa essa può essere inviata, anche per posta elettronica, con notifica di ricevuta; per le assemblee che comportino all'ordine del giorno modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione l'avviso deve essere inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata o a mano.

Articolo 13

(Prerogative dell'assemblea)

L'Assemblea dei Soci ha tutte le prerogative e le attribuzioni che ad essa sono demandate dallo Statuto sociale e dalla Legge. Essa **in seduta ordinaria** :

- a) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- b) approva l'eventuale Regolamento dell'Assemblea presentato dal Presidente all'apertura di ogni seduta;
- c) approva il bilancio preventivo (ove previsto) ed il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, presentati dal Consiglio Direttivo;
- d) fissa gli indirizzi dell'attività e dell'organizzazione dell'Associazione e le conseguenti linee programmatiche;
- e) stabilisce l'importo delle quote associative ed i termini entro cui effettuare i versamenti;
- f) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dai consiglieri;
- g) delibera l'eventuale istituzione di un collegio dei revisori ai sensi del successivo art. 19 determinandone i compiti.
- h) delibera, con le maggioranze di cui all'art. 12, sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci;
- i) delibera sulla esclusione dei soci e sui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti di sospensione o decadenza adottati dal Consiglio Direttivo
- j) delibera, con la maggioranza di due terzi dei Soci presenti o rappresentati, sulla decadenza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria quando se ne ravvisi la necessità e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione con le maggioranze di cui all'art. 12.

Papà Separati Liguria
Associazione per la Bigenitorialità e la tutela dei diritti dei figli nella
separazione

Articolo 14

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente dell'Associazione, ha tutte le facoltà per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e per quant'altro.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 6 (sei) volte all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano e/o e-mail.

Esso:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere tra i propri membri;
- b) elegge tra i propri componenti, se ritiene necessarie tali specifiche cariche determinandone la durata, anche a chi affidare eventuali mansioni di addetto alla stampa e alle pubbliche relazioni;
- c) delibera su tutte le materie enunciate all'art. 3 del presente Statuto, osservate le direttive impartite dall'Assemblea ed eccettuate le materie a questa espressamente riservate dallo Statuto medesimo;
- d) predispone per ciascun anno le linee programmatiche dell'Associazione, per sottoporle all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, e provvede alla loro attuazione;
- e) promuove tutte le iniziative per lo sviluppo ed il potenziamento dell'Associazione, comprese quelle a carattere culturale e sociale, il tutto in conformità alle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- f) dispone la nomina delle Commissioni speciali per l'esecuzione delle varie attività, per quanto lo ritenga utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in tal caso, i relativi responsabili, qualora non siano Consiglieri, partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo, ove richiesto;
- g) predispone il rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo, se previsto, per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- h) predispone i regolamenti interni previsti dallo Statuto per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- i) gestisce il patrimonio dell'Associazione;
- l) accetta lasciti, donazioni ed eredità;

Papà Separati Liguria

Associazione per la Bigenitorialità e la tutela dei diritti dei figli nella separazione

m) delibera sull'ammissione di nuovi Soci con la maggioranza dei presenti;

n) delibera sulla sospensione delle qualità di socio nei casi di esclusione o decadenza previsti dal superiore art. 10 in attesa delle deliberazioni dell'Assemblea.

o) autorizza eventuali rapporti di collaborazione o di lavoro retribuiti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento delle attività previste dal presente Statuto oppure per qualificare o specializzare le attività medesime;

p) stabilisce il regolamento ed il relativo trattamento economico per l'eventuale personale dipendente dell'Associazione;

q) nomina o revoca l'eventuale personale dipendente dell'Associazione;

r) ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Articolo 15

(Il Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e possiede la firma nell'ambito delle deleghe e del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo. Egli:

a) presiede le sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;

b) attua i provvedimenti relativi allo svolgimento delle attività e segue lo sviluppo dei piani di lavoro deliberati dal Consiglio Direttivo garantendone la conformità con linee fissate dall'Assemblea dei Soci;

c) stipula e/o conclude, su delibera del Consiglio Direttivo, convenzioni e/o accordi con gli organismi che affidano all'Associazione la gestione o iniziative relative ai fini istituzionali dell'Associazione;

d) svolge tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto e dalla Legge.

f) partecipa come membro di diritto al Consiglio Direttivo Nazionale rappresentando la sezione territoriale.

Tutti i presidenti delle sezioni territoriali con un numero di soci superiori ad un determinato livello (fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo) possono formare un organo consultivo che viene riunito periodicamente.

In caso di impedimento del Presidente le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente e in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 16

(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Papà Separati Liguria

Associazione per la Bigenitorialità e la tutela dei diritti dei figli nella separazione

Egli coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente dell'Associazione e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge i particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidare.

Articolo 17

(Il Segretario)

Il Segretario dell'Associazione, quando eletto, ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla stesura dei verbali e alla tenuta dei registri del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea generale e degli altri organi collegiali se previsti;
- b) assicura l'organizzazione di tutte le iniziative prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci;
- c) tiene in ordine l'archivio e organizza la segreteria dell'Associazione;
- d) cura i rapporti di corrispondenza.

Articolo 18

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere dell'Associazione, quando eletto, svolge le seguenti mansioni:

- a) si incarica della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese in conformità con le decisioni del Consiglio Direttivo;
- b) predispone i dati e le informazioni necessarie alla redazione del rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo del successivo esercizio per il Consiglio Direttivo;
- c) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione avvalendosi, ove occorresse, di eventuali rapporti con consulenti esterni ai fini fiscali e tributari.

Articolo 19

(Collegio dei revisori)

L'Assemblea può deliberare, ove ne ricorra l'opportunità, la nomina di un Revisore dei conti o anche di un Collegio di Revisori che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

I revisori sono eletti dall'Assemblea dei Soci che elegge tra essi anche il loro presidente.

Il collegio dei revisori ha il compito di vigilare sull'attività amministrativa e di gestione esercitata dal Consiglio Direttivo e di verificare e certificare la veridicità delle voci scritte in bilancio. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo.

Articolo 20

(Durata delle cariche e decadenza)

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e sono ricoperte solamente dai Soci.

Papà Separati Liguria

Associazione per la Bigenitorialità e la tutela dei diritti dei figli nella separazione

Sono ammessi esclusivamente, anche in favore di Soci, rimborsi spese in relazione a particolari attività svolte nell'interesse dell'Associazione preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli incarichi sociali degli organi dell'Associazione hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere rinnovati.

Le sostituzioni nel corso del triennio di gestione decadono allo scadere naturale del triennio gestionale medesimo.

Oltre che per scadenza del mandato, dimissioni e per la perdita della qualifica di socio, i componenti del Consiglio Direttivo decadono per gravi motivi e per tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni del Consiglio.

La pronuncia di decadenza viene emessa dal Consiglio Direttivo a maggioranza degli altri suoi membri e diviene definitiva dopo la ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 13 punto i) del presente statuto fermo restando che comunque i poteri e mansioni inerenti la carica di consigliere sono sospesi fino al pronunciamento definitivo. Il Consiglio può decidere, su proposta del Presidente la sua eventuale sostituzione per cooptazione. I membri cooptati non possono comunque superare un terzo del totale dei Consiglieri e decadono dalla carica al termine del triennio in corso.

Articolo 21

(Risorse economiche e patrimonio associativo)

Le risorse economiche dell'Associazione sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 3.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della medesima;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributive degli aderenti;
- b) contributi e donazioni di privati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, dei Comuni e di qualsiasi altro Ente o Istituzione pubblica finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di Istituti Bancari;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) rimborsi derivanti da eventuali convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 22

(Quota sociale)

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea dei soci. Essa è annuale, non è frazionabile né restituibile in caso di dimissione o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Papà Separati Liguria
Associazione per la Bigenitorialità e la tutela dei diritti dei figli nella
separazione

Articolo 23

(Esercizio sociale)

L'esercizio si apre il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo ed eventualmente il bilancio di previsione del successivo esercizio; le bozze vanno tenute a disposizione degli associati nei 15 giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea dei Soci per la loro approvazione che deve avvenire entro il 30 (trenta) aprile successivo di ogni anno.

Articolo 24

(Scioglimento dell'associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci solo se quest'argomento è inserito nell'ordine del giorno di un'assemblea straordinaria. Esso richiede, a norma dell'art. 12 del presente statuto, il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

L'Assemblea, in tal caso, stabilisce, a norma di legge, la destinazione di eventuale attività netta patrimoniale con preferenza verso organizzazioni di volontariato aventi finalità identiche o affini a

quelle perseguite dall'Associazione.

Articolo 25

(Norme di legge)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le norme del Codice Civile, della legge 11/8/1991 n. 266 e della legge regionale della Liguria sul volontariato n. 15 del 1992 che regolano la materia. In caso di controversia giudiziaria, si riconosce competente il Foro di Savona.